VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUERCI, BERTOLDI, SALVATORE

Presentata il 10 luglio 1972

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

Onorevoli Colleghi! — Gli articoli 528 e 725 del codice penale hanno dato spesso luogo all'incriminazione dei titolari e degli addetti alla rivendita di giornali, di libri, di riviste in quanto agli stessi, nello svolgimento della loro normale attività, è spesso accaduto di esporre, rivendere pubblicazioni che, pur ricevute da editori e distributori autorizzati e pur recanti le indicazioni richieste dalla legge, venivano poi ritenute oscene. Sulla responsabilità penale di questi soggetti molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza. Questi soggetti, tramiti per cui editori e distributori autorizzati distribuiscono capillarmente il loro prodotto al consumatore, sono venuti a trovarsi quindi al centro di contrastanti giudicati, soffrendo, in conseguenza, di tutti i gravi disagi che comporta ogni situazione in cui vi sia comunque uno stato di incertezza del diritto.

Contrattualmente obbligati a distribuire il prodotto di editori e distributori autorizzati, sono stati dalla magistratura e di recente anche dalla Corte costituzionale, investiti dell'obbligo di un controllo sia pure sommario sulle pubblicazioni loro consegnate per la diffusione. Ma tale obbligo di controllo, ha ribadito la Corte costituzionale, non li rende titolari di una funzione censoria con tutte le prerogative che tale qualifica comporta.

La categoria ha quindi finora lavorato tra il timore di incappare o nel rigore del giudice penale per omesso controllo, o nella richiesta di risarcimento danni da parte dell'editore nel caso questo controllo fosse effettuato. Tale attività di controllo, non meglio definita, è resa inoltre pressoché impossibile dalla totale mancanza di validi ed uniformi parametri tali da permettere a ciascuno di questi soggetti di muoversi agevolmente fra le sottili e spesso evanescenti distinzioni fra ciò che offende o meno la morale e il pudore. Da ciò consegue che se tale attività fosse esercitata, lo sarebbe in modo del tutto seggettivo con risultati assurdi e ridicoli.

Non controllori quindi, ma capri espiatori in forza di una responsabilità oggettiva, contraria dei principi generali del nostro ordina-

VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento, che li potrebbe vedere incriminati ogni qualvolta la pubblicazione esposta o venduta sia appunto ritenuta poi offensiva della morale e del pudore.

Da questa premessa, onorevoli colleghi, la validità dei motivi ispiratori della presente legge, che vuole ridare alla categoria dei titolari e degli addetti alla rivendita di giornali, libri e riviste la serenità del lavoro, conseguente alla ristabilita certezza dei propri diritti ed obblighi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, che hanno, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute da editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.